

SAGAT
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino



AEROPORTO DI TORINO – CASELLE

FORNITORE CONOSCIUTO

(Rif. Cap. 9 – Forniture per l'aeroporto di cui al Programma Nazionale per la Sicurezza, ed. 24/02/2012, e successive modifiche e integrazioni, ex Reg. UE 1116/2013 del 6.11.2013)

(Estratto K)



Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile

Parte A

CAPITOLO 9 – FORNITURE PER L'AEROPORTO

9.0 DISPOSIZIONI GENERALI

Obiettivo

9.0.0.1 Le forniture di aeroporto possono essere un possibile mezzo per introdurre nell'area sterile aeroportuale armi, esplosivi o altri articoli proibiti.
L'obiettivo delle disposizioni contenute nel presente capitolo è assicurare che le forniture di aeroporto introdotte in area sterile non contengano articoli proibiti che possano mettere in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile.

Soggetto responsabile

9.0.1.1 L'attuazione delle disposizioni di seguito specificate è assicurata dal gestore aeroportuale.

Programma di Sicurezza del fornitore conosciuto di aeroporto

9.0.2.1 In osservanza a quanto statuito dall'art.14 del Regolamento (CE) 300/2008, il fornitore conosciuto deve predisporre un programma di sicurezza conforme allo schema riportato nel presente capitolo Allegato n.2, nel quale siano descritte le procedure e le metodologie seguite dal fornitore per rispettare i requisiti del punto 9.1.4 del Regolamento (UE)185/2010.
Su richiesta, il predetto programma è presentato all'ENAC che può adottare, se del caso, ulteriori misure.

Identificazione delle forniture

9.0.3.1 Le forniture sono identificate come forniture per l'aeroporto:

- se è stato apposto, dal fornitore conosciuto, un contrassegno visibile sulla fornitura e/o
- se sono corredate da apposita documentazione.

9.1. CONTROLLI DI SICUREZZA**9.1.1 Controlli di sicurezza - Disposizioni generali***Misure di sicurezza*

9.1.1.1.1 Lo screening delle forniture per l'aeroporto, definito come l'applicazione di mezzi tecnici o di altro tipo idonei ad identificare e/o rilevare la presenza di articoli proibiti, deve essere effettuato:

- prima dell'ingresso in area sterile;
- da personale preposto ai controlli in servizio presso il punto di accesso, formato e certificato in osservanza a quanto previsto dal cap.11 del Regolamento (UE) 185/2010;
- utilizzando la metodologia e/o le strumentazioni indicate al punto 9.1.2 della Decisione 774/2010.

9.1.1.1.2 I controlli di sicurezza delle forniture per l'aeroporto, definiti come applicazione di mezzi in grado di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle stesse forniture, devono essere effettuati:

- prima dell'ingresso in area sterile;
- dal fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto;
- assicurando l'applicazione delle disposizioni contenute nel punto 9.1.4 del Regolamento (UE) 185/2010.

9.1.1.1.3 Il fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto deve predisporre delle modalità di protezione delle forniture dopo l'effettuazione dei controlli di sicurezza, in modo che le stesse siano protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati fino alla consegna.

9.1.1.1.4 Le forniture per l'aeroporto che per loro natura e/o dimensioni (esempio carburante, liquidi antigelo ecc) non possono essere sottoposte a controllo, devono pervenire esclusivamente da un fornitore conosciuto.

Documentazione delle forniture di aeroporto

9.1.1.1.5 Tutte le forniture di aeroporto che provengono da un fornitore conosciuto al momento dell'accesso in area sterile devono essere corredate da apposita "Certificazione di Sicurezza" predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato n.1.

La certificazione può essere inserita direttamente in un documento di trasporto, mediante:

- riporto della dicitura "Il sottoscritto [responsabile della sicurezza] assicura, con ragionevole certezza, che la fornitura di cui sopra (o come specificata nella documentazione allegata), non contiene articoli proibiti. Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci" e
- firma del responsabile della sicurezza.

Esenzioni

9.1.1.2.1 Le forniture di aeroporto che hanno origine nell'area sterile, permangono e si movimentano esclusivamente in tale area sono dispensate da tali controlli di sicurezza.

Significato di "manomesso"

9.1.1.3.1 Per "manomesso" si intende: spedizione o parte di essa che presenti segni di alterazione tali da permettere l'introduzione di un articolo proibito.

Rilevazione manomissione

9.1.1.3.2 L'individuazione di un eventuale manomissione o eventuale mancata protezione da interferenze illecite della fornitura di aeroporto, deve essere effettuata al punto di accesso all'area sterile da parte del personale preposto al controllo.

Programma di Sicurezza

9.1.1.3.3 Il gestore aeroportuale deve inserire nel proprio Programma di Sicurezza una procedura che specifichi le modalità applicate:

- per sottoporre a screening una fornitura sconosciuta;
- per individuare eventuali manomissioni o mancata protezione da interferenze illecite della fornitura di aeroporto.

Controllo visivo

9.1.1.4.1 Il controllo visivo deve essere effettuato anche da coloro che ricevono gli articoli destinati ad essere utilizzati e/o messi a disposizione per qualsiasi scopo od attività nelle aree sterili degli aeroporti.

9.1.3. Designazione di fornitori conosciuti*Effettuazione designazione*

9.1.3.1.1 La designazione come fornitore conosciuto viene effettuata dal gestore aeroportuale.

Dichiarazione d'impegni

9.1.3.1.3 La "Dichiarazione d'impegni – fornitore conosciuto di forniture per aeroporto" deve essere:

- firmata dal rappresentante legale del fornitore conosciuto;
- consegnata al gestore aeroportuale che avrà cura di conservarla come strumento di convalida.

Procedure del fornitore conosciuto di forniture di aeroporto

9.1.3.1.4 Per essere designato come fornitore conosciuto di forniture di aeroporto il soggetto deve:

- presentare al gestore aeroportuale la "Dichiarazione di Impegni - fornitore conosciuto" conforme all'Appendice 9-A del Regolamento (UE) 185/2010;
- nominare un responsabile della sicurezza della società;

Procedure del gestore aeroportuale

9.1.3.1.5 Il gestore aeroportuale deve:

- individuare i soggetti da designare come fornitori conosciuti di forniture di aeroporto;
- designare il fornitore conosciuto di forniture di aeroporto con un atto, conforme al modello predisposto ed allegato al presente capitolo (Allegato 3);
- comunicare alla Direzione Aeroportuale ENAC competente la designazione effettuata;
- predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei fornitori conosciuti di forniture di aeroporto;
- assicurare che tale elenco, costantemente aggiornato, sia reso disponibile presso tutti i punti di accesso delle forniture di aeroporto.

Accertamento

9.1.3.4.1 La mancata ottemperanza dei requisiti potrà essere accertata dalla Direzione Aeroportuale ENAC competente o dal gestore aeroportuale.

Ritiro Designazione

9.1.3.4.2 La designazione di fornitore conosciuto di forniture di aeroporto, è ritirata dal gestore aeroportuale qualora:

- la Direzione Aeroportuale ENAC o il gestore aeroportuale ritenga che il fornitore conosciuto non ottemperi ad uno dei requisiti.

9.1.3.4.3 In caso di ritiro della designazione, il gestore aeroportuale:

- notifica immediatamente le ragioni al fornitore interessato;
- dà comunicazione alla Direzione Aeroportuale ENAC competente;
- assicura che tutte le forniture provenienti da tale soggetto siano sottoposte ai controlli (screening) previsti;
- aggiorna l'elenco dei fornitori, dandone comunicazione ai punti di accesso delle forniture di aeroporto.

9.1.4. Controlli di sicurezza che un fornitore conosciuto deve applicare*Compiti del responsabile della sicurezza*

9.1.4.1 Il responsabile della sicurezza del fornitore conosciuto deve:

- assicurare che tutte le misure che attengono alla sicurezza delle forniture di aeroporto siano poste in essere in conformità a quanto stabilito nel proprio Programma di Sicurezza;
- garantire che venga effettuato l'addestramento del personale;
- garantire che vengano effettuati i controlli di qualità interna.

Formazione del personale

9.1.4.2 Il Fornitore conosciuto di forniture di aeroporto deve:

- assicurare che le persone che hanno accesso alle forniture di aeroporto, impiegate sia nella preparazione che nella consegna, ricevano un'adeguata formazione di sicurezza che permetta loro di comprendere le proprie responsabilità in tale campo;
- garantire che tale formazione sia stata erogata prima che il personale possa avere accesso senza scorta alle forniture di aeroporto;
- assicurare che il personale adibito ai controlli di sicurezza del punto 9.1.4 del Regolamento (UE) 185/2010 sia reclutato ed addestrato conformemente a quanto indicato nel capitolo 11 del Regolamento (UE) 185/2010.

Locali

9.1.4.3 Il fornitore conosciuto di forniture di aeroporto deve assicurare:

- che l'accesso ai propri locali, utilizzati per la preparazione e la conservazione delle forniture, sia controllato per prevenire l'accesso a persone non autorizzate;
- che tali misure siano costantemente applicate;
- che le forniture, pronte per essere trasportate nell'area sterile di un aeroporto, siano adeguatamente protette da interferenze illecite.

Ricezione dei prodotti da identificare come forniture di aeroporto

9.1.4.4 Il fornitore conosciuto di forniture di aeroporto deve assicurare che al momento della ricezione di prodotti dal produttore:

- siano applicate tutte le misure necessarie per accertarsi ragionevolmente che vi sia corrispondenza tra esse e la documentazione di accompagnamento;
- siano applicati i controlli di sicurezza indicati al punto 9.1.4 del Regolamento (UE) 185/2010.

Protezione delle forniture di aeroporto

9.1.4.5 La protezione fisica delle forniture deve essere effettuata con protezioni in grado di evidenziare eventuali manomissioni o con chiusure (blocco).

9.1.4.6 I sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni sono quelli che rendono evidente ogni tentativo di interferenza o perché risultano rotti o perché il numero non corrisponde a quello registrato. Se sono utilizzati sigilli numerati deve essere conservata una registrazione degli stessi.

Consegna in area sterile

9.1.4.7 Il fornitore conosciuto deve consegnare le forniture di aeroporto:

- con propri mezzi e personale oppure
- utilizzando un corriere. In questo caso il fornitore conosciuto deve specificare nel proprio Programma di Sicurezza, sia che si avvale di tale corriere, sia le misure di sicurezza e le procedure applicate dal corriere.

Documentazione di sicurezza delle forniture di aeroporto

9.1.4.8 Ogni fornitura di aeroporto al momento in cui è introdotta in area sterile deve essere corredata dal "Certificato di Sicurezza" predisposto in osservanza a quanto riportato all'Allegato 1.

Delta certificazione può essere inserita direttamente nel "documento di trasporto", mediante

- riporto della dicitura "il sottoscritto (responsabile della sicurezza) assicura, con ragionevole certezza, che la fornitura di cui sopra (o come specificata nella documentazione allegata), non contiene articoli proibiti. Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci" e
- firma del responsabile della sicurezza.

Irregolarità ed Incidenti di security

9.1.4.9 Ogni irregolarità rilevata dal personale del fornitore conosciuto deve:

- essere immediatamente riportata al responsabile della sicurezza della società.

9.1.4.10 In caso di incidente di security (es. articolo sospetto, minaccia di presenza di bomba ecc) il responsabile della sicurezza del fornitore conosciuto deve darne comunicazione:

- alla Polizia di Frontiera;
- alla Direzione Aeroportuale ENAC competente;
- al Security Manager del gestore aeroportuale.

Trasporto di forniture di aeroporto dall'area land side all'area air side

9.1.4.11 Il fornitore conosciuto ed il suo corriere devono applicare, nel trasporto di forniture di aeroporto dall'area land side alla parte critica di area sterile, le seguenti misure di sicurezza:

Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile**Parte A****Trasporto con utilizzo di veicolo**

- ogni veicolo utilizzato deve essere reso sicuro;
- immediatamente prima del carico, la zona di carico del veicolo deve essere controllata al fine di assicurare che nessun articolo proibito sia presente fino al completamento del carico;
- immediatamente dopo il completamento del carico, la zona di carico deve essere bloccata o sigillata ed il veicolo non deve essere lasciato incustodito; qualora ciò non sia possibile, l'autista al suo ritorno deve effettuare un controllo visivo per evidenziare la presenza di eventuali manomissioni.

Trasporto con utilizzo di carrelli a mano

- il trasporto deve essere effettuato da personale del fornitore conosciuto;
- il carrello con la fornitura di aeroporto non deve essere lasciato incustodito;
- il carrello con la fornitura deve essere tenuto sotto costante controllo visivo.

Introduzione delle forniture di aeroporto nell'area sterile

9.1.4.12 Le forniture di aeroporto non devono essere introdotte in area sterile attraverso i varchi di controllo dedicati ai passeggeri e loro bagaglio a mano. Qualora non sia strutturalmente possibile utilizzare varchi dedicati, il varco staff o il varco carrabile, le forniture devono essere introdotte:

- utilizzando una postazione di controllo dedicata ed
- evitando la commistione con i passeggeri.

9.2. PROTEZIONE DI FORNITURE PER L'AEROPORTO**Protezione**

9.2.1 Le modalità aggiuntive per la protezione delle forniture per aeroporto sono riportate nella Decisione 774/2010.

9.3. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER LE FORNITURE DI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG) NONCHÉ DI SACCHETTI IN GRADO DI EVIDENZIARE MANOMISSIONI (STEB)

Le forniture di STEB devono essere consegnate in imballaggi in grado di evidenziare manomissioni in un'area lato volo oltre il punto dove vengono controllate le carte di imbarco o in un'area sterile.

Dopo essere entrati nell'area lato volo o in un'area sterile e fino alla loro vendita definitiva nel punto vendita, i LAG e gli STEB devono essere protetti da interferenze illecite.

Disposizioni dettagliate per le disposizioni di sicurezza supplementari per le forniture di bordo di LAG e di STEB figurano in una decisione separata.

APPENDICE 9-A

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO**

Istruzioni per la compilazione

Per Autorità competente è da intendersi la Direzione Aeroportuale ENAC.

Per operatore aeroportuale è da intendersi la società di gestione.

ALLEGATO N.1

**CERTIFICATO DI SICUREZZA DELLE FORNITURE PER L'AEROPORTO
(CARTA INTESTATA DEL FORNITORE CONOSCIUTO)**

Fornitura N°:

Natura della fornitura:

Sito di consegna:

Il sottoscritto (Responsabile della Sicurezza) assicura, con ragionevole certezza, che la fornitura di cui sopra (o come specificata nella documentazione allegata), non contiene articoli proibiti.
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Firma

Data:

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI PROGRAMMA DI SICUREZZA DEL FORNITORE CONOSCIUTO DI
FORNITURE PER L'AEROPORTO**

NOME DELLA SOCIETÀ _____

Domicilio della società _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Fax _____

E-mail _____

NOME DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Fax _____

E-mail _____

**PROGRAMMA DI SICUREZZA DEL FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER
L'AEROPORTO****1. INTRODUZIONE****1.1 *Oggetto del Programma di Sicurezza***

Il presente Programma di Sicurezza illustra e descrive le misure di sicurezza attuate affinché ogni fornitura per l'aeroporto sia sottoposta ad appropriati controlli prima di essere consegnata in area sterile.

[Nome del fornitore conosciuto] assicura che eventuali corrieri [nome del corriere] rispettino i requisiti quando agiscono in suo nome. Tuttavia [nome del fornitore conosciuto] rimane responsabile della conformità alle disposizioni al PNS.

1.2 *Organizzazione*

[Descrivere l'organizzazione del fornitore conosciuto ed allegare un organigramma]

1.3 *Organizzazione relativa alla security*

[Nome del fornitore conosciuto] ha nominato un responsabile della security per la realizzazione, applicazione e supervisione delle previste misure di sicurezza ed assicura la formazione del personale coinvolto nelle operazioni relative al controllo ed alla consegna delle forniture per l'aeroporto.

Il responsabile della sicurezza ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- sviluppare e modificare il presente Programma di Sicurezza in armonia con quanto stabilito dal PNS;
- assicurare che le previsioni del presente Programma di Sicurezza siano conosciute dai soggetti coinvolti secondo le rispettive mansioni;
- implementare le misure di sicurezza e renderle conformi alle procedure;
- essere il referente per qualsiasi problema collegato alle forniture di aeroporto rilevato dal Security Manager del gestore aeroportuale;
- mantenere ed aggiornare una lista di tutti i soggetti che sono coinvolti nel controllo e nella consegna delle forniture per l'aeroporto;
- valutare la vulnerabilità dei luoghi e delle procedure di security;
- assicurare l'effettuazione del background check del personale che effettua i controlli di sicurezza di cui al punto 9.1.4 del Regolamento (UE) 185/2010;
- assicurare la prevista formazione e l'aggiornamento del personale, mantenendone la relativa documentazione.

1.4 Informazioni aggiuntive

Inserire le seguenti informazioni:

- volume stimato dei prodotti da introdurre nell'area sterile dell'aeroporto;
- tipologia di prodotti.

2. PERSONALE

2.1 Personale

[Nome del responsabile della sicurezza] dichiaro di conservare una lista di tutte le persone autorizzate all'accesso ai luoghi dove le forniture di aeroporto sono accettate, confezionate, immagazzinate o trasportate. Questa lista contiene tutte le informazioni nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità e firma dell'interessato.

2.2 Selezione e addestramento del personale

[Nome del responsabile della sicurezza] assicuro che le operazioni relative alle forniture di aeroporto sono svolte da personale selezionato ed addestrato.

2.2.1 Controllo dei precedenti personali

[Nome del responsabile della sicurezza] sono a conoscenza che l'impiego di tutto il personale è subordinato all'accertamento dei precedenti personali da parte dell'Autorità competente ed al possesso del tesserino aeroportuale rilasciato dall'ENAC, ove previsto. Sono, inoltre, consapevole che in mancanza di quanto sopra il personale non potrà essere impiegato.

2.2.2 Addestramento del personale

[Nome del responsabile della sicurezza] garantisco che tutto il personale coinvolto nella preparazione e nel trattamento delle forniture di aeroporto sarà sottoposto ad addestramento e relativo aggiornamento in armonia con le previsioni del capitolo 11 del Regolamento (UE) 185/2010.

Garantisco inoltre che la predetta formazione sarà completata con successo prima che al personale venga permesso l'accesso senza scorta alle forniture di aeroporto.

3. LA PROTEZIONE E LE PROCEDURE DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI**3.1 *Controllo degli accessi***

[Nome del fornitore conosciuto] assicuro che:

- a) I locali, utilizzati per il controllo e la consegna delle forniture per l'aeroporto, sono protetti in maniera continuativa, contro interferenze illecite;
- b) tutte le porte, le finestre ed ogni altro possibile accesso ai locali, sono protetti e/o controllati;
- c) sono adottate tutte le misure appropriate (strutturali e procedurali) per assicurare che non vi siano accessi non autorizzati;
- d) tutti i punti di accesso quando non in uso vengono chiusi in modo tale da impedire il passaggio.

3.2 *Conservazione e protezione delle forniture*

[Nome del fornitore conosciuto] assicuro che le forniture saranno mantenute in ambiente sicuro fino al momento del loro trasporto nella parte critica dell'area sterile di aeroporto.

[Descrivere gli ausili tecnici e le procedure utilizzate per controllare l'accesso ai locali]

4 PROCEDURE DI ACCETTAZIONE**4.1 *Accettazione***

[Nome del fornitore conosciuto] assicuro di adottare, al ricevimento del prodotto che successivamente sarà identificato come fornitura per l'aeroporto, tutte le misure necessarie ad accertare la corrispondenza del prodotto stesso con quanto dichiarato nella documentazione a corredo.

4.2 *Controlli*

[Nome del fornitore conosciuto] dichiaro di effettuare i previsti controlli indicati al punto 9.1.4 del Regolamento (UE) 185/2010 onde garantire, con ragionevole sicurezza, che le forniture per l'aeroporto non contengano articoli proibiti.

[Descrivere le pertinenti procedure]

5 TRASPORTO E PROCEDURE DI CONSEGNA

5.1 *Documentazione relativa alle forniture*

[Nome del fornitore conosciuto] allegnerà all'atto della consegna di ogni fornitura di aeroporto, un " Certificato di sicurezza ", (modello previsto nell'Allegato n.1 del capitolo 9 del presente PNS), attestante:

- numero della fornitura;
- la natura delle forniture;
- sito di consegna.

Tale documentazione deve essere allegata alla fornitura di aeroporto al momento dell'accesso in area sterile.

5.2 *Trasporto e consegna della fornitura conosciuta di aeroporto dall'area land-side all'area air-side*

[Nome del fornitore conosciuto] assicura che le forniture conosciute mantengono lo "stato di sicurezza" durante il trasferimento dai propri locali fino all'introduzione nella parte critica dell'area sterile.

[Nome del fornitore conosciuto] assicura che le forniture conosciute sono trasportate:

- da proprio personale e con propri mezzi, oppure
- da un corriere, che applica procedure e misure di sicurezza approvate.

[Specificare le procedure di trasporto e protezione ed i mezzi di trasporto utilizzati]

6. IRREGOLARITÀ O INCIDENTI RELATIVI ALLA SECURITY

[Nome del fornitore conosciuto] assicura che ogni irregolarità relativa al prodotto o alla fornitura sarà immediatamente notificata al responsabile della sicurezza.

[Nome del fornitore conosciuto] assicura che in caso vengano evidenziati segni di manomissione alla fornitura già controllata, la stessa sarà sottoposta al prescritto controllo (screening).

[Nome del fornitore conosciuto] assicura che in caso di incidente di security (es. articolo sospetto, minaccia di presenza di bomba ecc) il proprio responsabile della sicurezza darà immediata informazione

- alla Polizia di Frontiera e
- al Security Manager del gestore aeroportuale;
- alla Direzione Aeroportuale ENAC.

[Descrivere le pertinenti procedure]

ALLEGATO 3

DESIGNAZIONE DI FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO

(CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE)

Società da designare
p.c. Direzione Aeroportuale ENAC competente

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO DI..... (REG. UE 185/2010 CAP. 9)

In osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente, questa società di gestione:

- Vista la dichiarazione di impegni, redatta conformemente all'Appendice 9-A del cap. 9 del Regolamento (UE) 185/2010, consegnata da codesta società;

CONSIDERATO

che con la documentazione citata codesta società dichiara di svolgere i controlli di sicurezza così come richiesto al punto 9.1.4. del regolamento in oggetto

DESIGNA

codesta società come FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO --

Questa società di gestione conserverà l'originale della dichiarazione di impegni come strumento di convalida.

Nel caso in cui codesta società non effettui forniture per l'aeroporto per un periodo di due anni dalla data di designazione, decadrà dallo status di fornitore conosciuto.

Nel caso in cui l'ENAC o la scrivente società di gestione ritengano che codesta società non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 9.1.4 citato, questa società di gestione ritirerà lo status di fornitore conosciuto.

Indicazione per esteso del nominativo del Rappresentante Legale della società di gestione

Firma

Data:

b) provvede a che le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Inoltre, provvede a che le persone che effettuano il controllo (screening) delle forniture di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e che le persone che effettuano altri controlli di sicurezza di forniture di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010; e»



14) il capitolo 9 è così modificato:

a) il punto 9.0.2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) per "forniture per l'aeroporto" si intendono tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti, diversi da "oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri";»

b) il punto 9.1.1.1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) le forniture siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da parte di un fornitore conosciuto o fornitore regolamentato e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati fino alla consegna nell'area sterile.»

15) nell'appendice 9-A, il primo trattino, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) provvede a che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Inoltre, provvede a che le persone che effettuano il controllo (screening) delle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e che le persone che effettuano altri controlli di sicurezza delle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010; e»

16) il capitolo 11 è così modificato:

a) il punto 11.1.5 è sostituito dal seguente:

«11.1.5. Il controllo dei precedenti personali e quello preliminare all'assunzione devono essere completati prima che la persona interessata inizi qualsiasi corso di formazione sulla sicurezza che comporti l'accesso a informazioni non disponibili al pubblico. Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari non superiori a cinque anni.»

b) il punto 11.2.3.7, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) conoscenza delle procedure per sigillare un aeromobile, se del caso per la persona a cui è rivolta la formazione;»

c) la prima frase del punto 11.2.3.9 è sostituita dalla seguente:

«La formazione di coloro che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta diversi dallo screening deve fornire le seguenti competenze:»

d) alla fine del punto 11.2.6.1 è aggiunta la frase seguente:

«Per ragioni oggettive, l'autorità competente può esentare più persone da tale requisito di formazione se il loro accesso è limitato a settori del terminal accessibili ai passeggeri.»

e) alla fine del punto 11.3.1 è aggiunta la frase seguente:

«Coloro che svolgono compiti elencati al punto 11.2.3.3 possono essere esentati da tali requisiti se sono autorizzati solo ad effettuare controlli visivi e/o ispezioni manuali.»

f) il punto 11.5.3, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) dispongono delle conoscenze e competenze specificate al punto 11.5.4; e»

g) la prima frase del punto 11.5.4 è sostituita dalla seguente:

«Per ottenere la certificazione di istruttore qualificato a fornire la formazione definita ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e ai punti 11.2.4 (a meno che non riguardi la formazione di supervisori che effettuano esclusivamente vigilanza sulle persone di cui ai punti da 11.2.3.6 a 11.2.3.10) e 11.2.5, l'interessato deve avere una conoscenza dell'ambiente di lavoro nel settore pertinente della sicurezza dell'aviazione, nonché qualifiche e competenze nelle seguenti aree:»